



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE AMMINISTRATIVO – SEGRETERIA GENERALE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 24/09/2026 n 35;

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE DEL COMUNE DI CONCESIO

Premessa

La Commissione Pari Opportunità e Non Discriminazione del Comune di Concesio è istituita con l'obiettivo di promuovere la parità di trattamento e l'uguaglianza sostanziale tra tutte le persone, prevenendo ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata su genere, età, origine, orientamento sessuale, religione, disabilità o qualsiasi altra condizione personale o sociale.

Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento, le competenze e le responsabilità della Commissione, assicurando che le sue attività siano coerenti con i principi costituzionali di uguaglianza e dignità della persona (artt. 2, 3, 37 e 51 della Costituzione), con la normativa nazionale e comunitaria in materia di pari opportunità e non discriminazione, e con le disposizioni dello Statuto Comunale.

In particolare, il Regolamento tiene conto di:

- il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche);
- le norme e i principi statutari che regolano l'organizzazione e il funzionamento del Comune di Concesio.

Art. 1 – Definizione, istituzione e principi ispiratori

1. Le Pari Opportunità sono un principio giuridico fondato sull'assenza di ostacoli alla piena partecipazione economica, politica e sociale di ogni individuo, senza discriminazioni basate su genere, religione, cultura, convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.
2. La Commissione per le Pari Opportunità e Non Discriminazione è istituita ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto Comunale, il quale prevede che il Consiglio Comunale può costituire Commissioni consiliari, Commissioni di inchiesta e Commissioni speciali ed extraconsiliari.
3. La Commissione per le Pari Opportunità e Non Discriminazione rientra tra le commissioni comunali che possono essere istituite dal Consiglio comunale nell'ambito delle proprie competenze.
4. La Commissione opera in conformità all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, nonché nel rispetto della normativa nazionale, internazionale e regionale vigente in materia di pari opportunità e parità di genere.

5. La Commissione ha sede nel palazzo comunale del Comune di Concesio o in altre sedi alternative di volta in volta definite dal Presidente della Commissione stessa.

Art. 2 – Finalità

1. La Commissione opera per rimuovere ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, promuovendo il massimo sviluppo dell'autonomia e dell'identità di ciascun individuo.
2. La Commissione stimola la crescita di una cultura delle pari opportunità in tutti gli ambiti: educazione e formazione, comportamenti sociali, partecipazione alla vita politica e sociale, istituzioni, vita familiare e professionale.
3. Promuove la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa, con particolare attenzione alle azioni antidiscriminazione e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
4. Si impegna a superare stereotipi legati al genere, alla razza, all'origine etnica, alla religione, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Art. 3 – Compiti

1. La Commissione formula proposte e osservazioni alla Giunta comunale e al Consiglio comunale su politiche di pari opportunità, azioni positive e iniziative volte a:
 - favorire la partecipazione attiva di tutti i generi nella vita politica, sociale, economica e familiare;
 - promuovere la corresponsabilità familiare e la compatibilità tra vita familiare e impegno pubblico e professionale;
 - superare disparità e svantaggi in ambiti quali diritti civili, scuola, cultura, lavoro, sanità, territorio e tutela ambientale.
2. Opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale eliminino atteggiamenti stereotipati o discriminatori.
3. Favorisce la conoscenza delle realtà associative del territorio e cura la collaborazione con commissioni provinciali, regionali e sovracomunali.
4. Promuove progetti educativi nelle scuole e iniziative culturali per il riconoscimento e la valorizzazione delle pari opportunità e della non discriminazione.
5. Collabora con enti e organismi locali per attività coordinate e programmi comuni.

Art. 4 – Nomina e composizione

1. La Commissione è composta da 9 (nove) membri di cui:
 - a) l'Assessore o Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità (componente di diritto);
 - b) n.3 (tre) consiglieri comunali di cui 2 (due) nominati dalla maggioranza ed 1 (uno) dalla minoranza.

- c) n.5 (cinque) componenti esterni nominati dalla Giunta comunale, a seguito di avviso pubblico per la presentazione di autocandidature e/o di candidature da parte dei soggetti legittimati, assicurando un'equa rappresentanza in termini di genere, età e competenze.
2. Alle sedute della Commissione partecipa di diritto l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune senza diritto di voto.
 3. Possono far parte della commissione le associazioni e/o movimenti aventi sede nel Comune, i cittadini residenti o che, in alternativa, abbiano un particolare legame con il territorio comunale e con il relativo contesto sociale, economico e amministrativo, purché presentino la propria candidatura nell'ambito dell'avviso pubblico di cui al comma 1.
 4. Il Sindaco, per il tramite degli uffici comunali competenti, provvede alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature invitando i gruppi consiliari, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente comma a far pervenire alla Giunta comunale le candidature entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

Le candidature e le autocandidature pervenute entro il termine previsto sono trasmesse, per il tramite dei rispettivi Capigruppo, ai gruppi consiliari, ai fini della relativa valutazione.

Entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, i gruppi consiliari di minoranza individuano, di comune accordo, due componenti, mentre i gruppi consiliari di maggioranza individuano, di comune accordo, tre componenti, tenendo conto dei criteri di rappresentanza di genere, età e competenze di cui al presente articolo.

I nominativi individuati sono successivamente trasmessi alla Giunta comunale, che provvede alla nomina dei cinque componenti della Commissione.
 5. I tre consiglieri comunali, componenti della Commissione, devono essere indicati al Presidente del Consiglio Comunale dai rispettivi Capigruppo consiliari di maggioranza e minoranza, entro il termine di quarantacinque giorni dall'avvio della procedura di pubblicazione dell'Avviso di cui al comma 4. Il Presidente del Consiglio, successivamente, trasmette alla Giunta comunale i nominativi pervenuti affinché quest'ultima provveda alla nomina della Commissione nella sua interezza.
 6. Le proposte di candidatura, di cui al comma 4, dovranno essere corredate da curriculum vitae nel quale siano evidenziate le esperienze maturate in ambito sociale, culturale, professionali, economico o politico, nonché da una motivazione personale a sostegno della candidatura.
 7. La Commissione Pari Opportunità e Non Discriminazione del Comune di Concesio, formalmente costituita con apposita Delibera della Giunta comunale, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale. La Commissione mantiene le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione. La nuova Commissione deve essere nominata, entro 120 giorni dall'insediamento della nuova Giunta comunale.
 8. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Commissione, la Giunta comunale provvede alla relativa sostituzione sulla base delle candidature già pervenute, ovvero, qualora non risultino disponibili candidature idonee, mediante la pubblicazione di

un nuovo avviso pubblico. La sostituzione avviene nel rispetto della rappresentanza originariamente prevista. Qualora debba essere sostituito un componente individuato dai gruppi consiliari di minoranza, questi ultimi provvedono a indicare alla Giunta comunale il nominativo del sostituto, individuandolo tra i candidati originariamente esclusi. Analogamente, qualora debba essere sostituito un componente individuato dai gruppi consiliari di maggioranza, questi ultimi provvedono a indicare alla Giunta comunale il nominativo del sostituto, individuandolo tra i candidati originariamente esclusi.

9. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei n. 3 consiglieri di cui al comma 1.b) questi verranno sostituiti con altri consiglieri indicati dai Gruppi consiliari con analoghe modalità di cui al presente articolo;

La Giunta comunale provvede alla surroga con propria deliberazione.

Costituisce causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione. Il componente decaduto ai sensi del presente comma è sostituito secondo le modalità previste dal presente articolo.

10. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità né rimborsi spese

Art. 5 – Presidenza e Vicepresidenza

1. Nella prima riunione, regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio comunale, la Commissione procede all'elezione del Presidente, mediante votazione a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto dell'Assessore con delega alla Pari Opportunità o del Consigliere comunale a cui è attribuita la delega alle Pari Opportunità
2. Nella stessa seduta si procede, con le stesse modalità previste al comma 1, all'elezione del Vicepresidente e del Segretario della Commissione.
3. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e dirige e coordina i lavori.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con il Presidente nelle attività della Commissione.
5. Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle sedute e provvede alla trasmissione dei relativi verbali alla Segreteria comunale entro sette giorni dalla data della seduta

Art. 6 – Convocazione e sedute

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, preferibilmente trasmesso a mezzo di posta elettronica, contenente l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso ridotto, comunque non inferiore a 48 ore. L'ordine del giorno della seduta è trasmesso al Sindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo consiliari.

2. Possono partecipare alle sedute della Commissione, con diritto di parola ma non di voto, il Sindaco, i membri della Giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale ed i singoli Consiglieri comunali.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti presenti si può procedere a voto segreto.
5. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti presenti e votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La seduta non potrà essere pubblica quando gli argomenti trattati riguardino dati personali la vita privata e/o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di accesso agli atti.
7. Alle sedute della Commissione si applicano i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 7 – Programmi

1. La Commissione per il tramite il Presidente o di un suo delegato, propone al Sindaco e alla Giunta comunale un programma annuale delle attività.
2. La Commissione annualmente tramite l'Assessore con delega alle Pari Opportunità o il Consigliere comunale con delega alle Pari Opportunità relaziona al Consiglio Comunale il programma delle attività svolte dalla Commissione.

Art. 8 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti del Comune.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, le disposizioni generali sulle commissioni comunali nonché i principi e le disposizioni vigenti in materia di funzionamento del Consiglio comunale e dello Statuto.